



ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

AGRI-CAT S.R.L., codice fiscale 16812251003, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni 30/H, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Massimo Tabacchiera, di seguito, per brevità, anche AGRICAT;

E

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI, con sede in Roma, Via Po n. 22, codice fiscale 80213430588, in persona del Presidente Dott. Mauro Uniformi, di seguito, per brevità, anche CONAF

PREMESSO CHE

- AGRICAT è il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, e persegue lo scopo di:
 - fornire un sostegno economico alle aziende agricole che subiscono perdite significative a causa degli eventi coperti, come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, occupandosi anche del monitoraggio degli eventi catastrofali e della verifica del nesso di causalità tra l'evento e il danno subito, attraverso sistemi informatici e il supporto di soggetti terzi;
 - favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese per la tutela delle produzioni agricole contro gli eventi meteoclimatici di natura catastrofale (alluvione, gelo o brina, siccità);
 - aumentare il grado di resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, di incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi del rischio e di favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico;
- il CONAF è l'organo di governo apicale dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e, strutturato in 81 ordini territoriali, 3 ordini regionali e 15 Federazioni Regionali, ha funzione di rappresentanza e coordinamento ai sensi dell'art.22 e 26 della L.3/76 e:
 - determina azioni di promozione per la Categoria;
 - cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

- cura i rapporti del sistema ordinistico con le istituzioni regionali, nazionali ed internazionali nonché con i professionisti e le loro organizzazioni di categoria;
- elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative comuni, sostiene lo sviluppo e la tutela della professione;
- sviluppa altresì ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico;
- promuove la formazione, realizza studi, indagini e ricerche;
- collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- organizza convegni, congressi e conferenze a carattere nazionale ed internazionale; assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione del dottore agronomo e del dottore forestale;
- stipula convenzioni e protocolli con strutture di alta formazione per garantire l'elevata qualificazione della categoria;

CONSIDERATO CHE

- AGRICAT intende stipulare un protocollo di intesa con il CONAF, non a fini commerciali, allo scopo di favorire il perseguitamento degli scopi statutari;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge 7 gennaio 1976 n. 3, rientrano tra le competenze degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomie Dottori Forestali:
 - e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
 - g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni e lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è comune interesse delle Parti in epigrafe sviluppare forme di collaborazione istituzionale volte al miglioramento qualitativo dei servizi resi e alla valorizzazione delle competenze professionali nel settore e, in particolare, ad avviare attività di coordinamento e di analisi statistica e tecnica nello studio e previsione dei danni conseguenti eventi catastrofali allo scopo di facilitare l'attivazione di approcci integrati nella gestione del rischio nelle aziende agricole;
- tale collaborazione si inserisce nel quadro normativo di cui agli artt. 97 e 118 della Costituzione, che sanciscono i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Il presente accordo ha per oggetto la disciplina della collaborazione tra AGRICAT e CONAF per:**
 - a) L'erogazione da parte del CONAF, mediante professionisti iscritti all'Albo, di attività di consulenza specialistica in favore di AGRICAT nell'ambito delle competenze professionali dei Dottori agronomi e forestali;**
 - b) L'istituzione e gestione congiunta di una borsa di studio annuale, messa in palio da AGRICAT, finalizzata alla formazione professionale di giovani iscritti al CONAF.**
- 2) Il CONAF, per il periodo di validità del presente accordo, si impegna a:**
 - a) Garantire ad AGRICAT, nell'ambito delle attività istituzionali di quest'ultima, servizi di consulenza tecnico-scientifica mediante professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, volti a migliorare il servizio reso da AGRICAT nei confronti degli agricoltori vittime di eventi catastrofali;**
 - b) attraverso la creazione di una rete di testimoni privilegiati distribuiti sul territorio nazionale, raccoglierà dati fondamentali sulla fenologia delle principali colture, da elaborare con metodi statistici, al fine di costituire un atlante territoriale da utilizzare come strumento di ausilio strategico nelle analisi previsionali e si stima di eventuali danni**
 - c) Assicurare che i professionisti incaricati possiedano le specifiche competenze richieste per le singole prestazioni;**

- d) Coordinare l'attività consultiva nel rispetto dei principi deontologici e delle norme ordinistiche;
- e) Richiamare l'osservanza del codice deontologico professionale nelle attività svolte dai professionisti per le prestazioni erogate nei punti precedenti

AGRICAT, per il periodo di validità del presente accordo, si impegna a:

- a) Istituire una borsa di studio annuale per l'importo di Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00);
 - b) Destinare la borsa di studio ad un giovane professionista iscritto al CONAF con anzianità di iscrizione non superiore a due anni;
 - c) Garantire all'assegnatario della borsa opportunità formative presso la propria struttura in alternanza con quelle presso la struttura del CONAF.
- 3)** Al fine di selezionare il beneficiario della borsa di studio il CONAF pubblicherà, annualmente, un avviso di selezione rivolto agli iscritti con anzianità non superiore a due anni.

I criteri di selezione saranno rappresentati dal merito accademico, dalle competenze professionali acquisite e dalla motivazione del candidato.

La selezione sarà eseguita da una commissione paritetica composta da due rappresentanti per ciascun ente.

L'assegnazione della borsa di studio avverrà mediante graduatoria di merito motivata.

- 4)** L'assegnatario della borsa di studio svolgerà attività di formazione e lavoro presso le strutture del CONAF, e attività di formazione e collaborazione presso AGRICAT

Le ore di attività svolte e l'alternanza della presenza nelle due sedi sarà stabilita secondo un cronoprogramma da concordare.

L'attività sarà svolta sotto la supervisione di tutor designati da ciascun ente.

- 5)** La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027.

È ammesso il rinnovo espresso mediante atto scritto sottoscritto dalle parti almeno sessanta giorni prima della scadenza.

- 6)** Il presente accordo non prevede trasferimenti di risorse tra gli enti, fatta eccezione per l'impegno di AGRICAT relativo alla borsa di studio.

Ciascun ente sosterrà i costi relativi alle proprie prestazioni nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio.

- 7)** Al termine del periodo annuale di fruizione della borsa di studio di cui al precedente art. 3, lettera a), AGRICAT si riserva la facoltà insindacabile di valutare l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con l'assegnatario della borsa.

Tale valutazione sarà condotta da AGRICAT sulla base delle competenze professionali acquisite dal borsista durante il periodo formativo, dell'attitudine dimostrata nell'espletamento delle attività assegnate e delle esigenze organizzative della società.

L'eventuale assunzione, subordinata all'esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, avverrà secondo le modalità e alle condizioni che AGRICAT riterrà più opportune in relazione al proprio fabbisogno di personale e in conformità alla normativa vigente.

Quanto precede non genera alcun diritto soggettivo in capo al borsista all'assunzione presso AGRICAT, costituendo la borsa di studio un'opportunità formativa autonoma e distinta da qualsiasi prospettiva occupazionale.

Il CONAF prende atto della presente prerogativa di AGRICAT e si impegna a informare preventivamente i candidati partecipanti alla selezione della borsa di studio circa la natura meramente eventuale e discrezionale dell'opportunità di assunzione.

- 8)** Ciascun ente risponderà degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie competenze e delle eventuali responsabilità derivanti dall'operato dei propri rappresentanti.

È esclusa la responsabilità solidale tra gli enti per gli atti compiuti dall'altro contraente.

- 9)** Il presente accordo può essere risolto, oltre che per mutuo consenso delle parti, per sopravvenuta impossibilità di proseguire la collaborazione, ovvero per recesso unilaterale di una delle parti da comunicarsi all'altra con preavviso di almeno novanta giorni.

- 10)** Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente accordo avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Ciascun ente agisce quale autonomo titolare del trattamento per i dati di propria competenza.

- 11)** Per qualsiasi controversia possa derivare dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Roma.

Le parti si impegnano a tentare preventivamente la risoluzione delle controversie che dovessero tar di loro insorgere mediante negoziazione diretta.



-
- 12)** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

AGRI-CAT srl

CONAF